





Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 8/2025

nel procedimento FSI-GSN n. 420/2025 nei confronti di Cesare Di Cataldo - id FSI n. 106183

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 16.2.2025-h. 14:00 l'AN Silvia Gardini, Arbitro principale del Torneo "3° Torneo rapid di Parma, tenutosi in località Fontanellato (PR) con inizio e fine il 16.2.2025, segnalò che "Prima dell'inizio del torneo il giocatore Ghirardi Gianfranco è venuto da me dicendomi: "Guardi che se vengo abbinato con X (un nome che al momento non avevo capito) io non gioco perché lui..." e io ho prontamente bloccato il giocatore dicendogli che non era mia intenzione essere a conoscenza di situazioni personali, che certe cose non si decidono prima di giocare e che men che mai vanno comunicate all'arbitro. Ho anche ricordato che era libero di fare come credeva ma che io avrei poi potuto agire di conseguenza.

Al turno 2 in scacchiera 9 esce l'abbinamento Di Cataldo - Ghirardi. Dopo appena un minuto circa dal bianco in moto il giocatore Di Cataldo viene da me e mi fa notare che il suo avversario, non seduto alla scacchiera ma presente dietro di lui, ha aspettato che lui muovesse ed è uscito dalla sala. Ha provato anche a dirmi che sapeva che non sarebbe rientrato perché sapeva che non voleva giocare con lui e non era la prima volta che lo stesso giocatore aveva questo comportamento. Di Cataldo mi ha chiesto se Ghirardi avrebbe perso Elo con quella partita e gli ho spiegato che se Ghirardi non fosse rientrato a giocare lui - Di Cataldo - avrebbe avuto partita vinta ma non ratificata perché non giocata. Di Cataldo si è molto infastidito di questo asserendo che Ghirardi facesse apposta per danneggiare i suoi avversari. Prima della fine del turno mi sono recata in sala ristoro, dove ho trovato Ghirardi e gli ho chiesto se intendesse rientrare a giocare la partita in corso. Ghirardi ha risposto di no, al che gli ho fatto presente che era un comportamento non sportivo e io avevo il dovere di procedere con le dovute segnalazioni. Lui mi ha detto faccia pure quello che deve fare ma io con lui non gioco. Alla domanda se avesse intenzione di continuare il torneo dal turno successivo ha risposto di sì. Rientrata in sala gioco Di Cataldo mi ha detto "Tanto non viene vero?" e io ho ribadito quanto qià sapesse e lui ha borbottato "Mi sa che io mi tolgo dal torneo perché queste cose mi fanno vomitare", ma senza darmene reale comunicazione.

Al tumo 3 in scacchiera 3 l'abbinamento era Rostalnyi - Di Cataldo. Subito dopo il bianco in moto Di Cataldo, presente in piedi alla sua postazione di gioco, viene da me e mi dice "Ah ma io mi ero ritirato!" Al che io gli ho detto "guardi che lei non mi ha mica detto che si voleva ritirare, ha solo borbottato che ci stava pensando" e lui risponde: "Ah no no io mi ritiro". Io ho detto: "Per questo turno ormai è abbinato giochi la sua partita e poi dopo la tolgo". E lui: "Ah no tanto non perdo Elo". Io gli ho detto che anche quello non era un comportamento sportivo e che comunque in quanto ritirato non era usuale che stesse in giro per la sala, chiedendogli ufficialmente il motivo del suo ritiro e lui ha risposto: "Per protesta".

Ritengo che entrambi i giocatori Ghirardi Gianfranco e Di Cataldo Cesare abbiano agito in maniera del tutto antisportiva creando danno ai rispettivi avversari che hanno avuto una partita non giocata; non so se Ghirardi fosse o meno consapevole del fatto che non avendo fatto nemmeno una







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

semimossa la sua partita non avrebbe potuto essere valida per il rating, ma comunque ha lasciato l'avversario in sala ad aspettarlo. Di Cataldo invece in maniera completamente consapevole ha lasciato l'avversario ad aspettare e ha sfruttato il fatto di aver appena imparato che non facendo la sua semimossa non avrebbe comunque perso nulla come punti Elo. Se lui avesse avuto precedentemente reale intenzione di ritirarsi semplicemente non avrebbe dovuto presentarsi al turno successivo, anziché fare il teatrino del ritiro dopo che il suo avversario ha fatto la sua prima mossa."

Comunicata ad entrambi gli interessati per il 4.4.2025 la data dell'adozione della decisione senza udienza, il 10.3.2025 il Sig. Cesare Di Cataldo ha fatto pervenire una propria nota, con la conclusione "Per quanto suesposto, e scusandomi sia con i partecipanti al torneo sia con l'arbitro, chiedo che qualsiasi decisione venga presa nei miei confronti tenga conto della situazione in cui mi sono venuto a trovare mio malgrado.".

Con sentenza n. 5/2025 del 4.4.2025, definitivamente deciso il procedimento nei confronti del Sig. Gianfranco Ghirardi, fu ordinato al Sig. Cesare di Cataldo "di produrre entro il termine perentorio del 16 aprile 2025 una deposizione testimoniale del Sig. Rostalnyi, sottoscritta con firma digitale certificata, sui fatti oggetto del presente procedimento" e fissata la data del 18.4.2025 per l'adozione della decisione definitiva.

Sta di fatto che con nota 9.4.2025 il Presidente dell'A.S.D. Scacchistica Parmense Sig. Luciano Fischetti, per conto del proprio tesserato Di Cataldo, comunicò che: "...risulta che Rostalny è un minorenne di origine ukraina non tesserato con la ASD Scacchistica Parmense e sicuramente non può firmare personalmente documenti in modalità digitale. Come può il signor Di Cataldo ottemperare diversamente alla richiesta del Giudice Sportivo?".

Con ordinanza n. 1 del 10.4.2025, pur chiarita la possibilità per un minore di sottoscrivere atti con firma digitale nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni normative in materia, si ravvisò comunque l'opportunità di ordinare al Sig. Kyrylo Rostalnyi - id. FSI 199527 di fornire la propria deposizione testimoniale sul capitolo di prova "Vero che il giorno 16.2.2025 all'inizio del terzo turno del torneo 3° Torneo rapid di Parma, tenutosi in località Fontanellato (PR), l'avversario Cesare Di Cataldo le riferì, scusandosi del fatto, ""che non se la sentiva di giocare"" e che lei ha ""assicurato di aver capito il motivo e che non c'era alcun problema", così come testualmente asserito nella nota difensiva 10.3.2025 del Sig. Di Cataldo.

Nella medesima ordinanza fu, altresì, rifissata al 28.4.2025 la data della decisione definitiva e disposto il termine perentorio del 23.4.2025 per l'acquisizione della deposizione testimoniale mediante dichiarazione da sottoscriversi con firma autografa e da trasmettersi in forma digitale per posta elettronica certificata a cura del Presidente dell'A.S.D. Circolo Scacchistico P. Bertellini, per il cui tramite il teste risulta tesserato.

A tanto provveduto, con nota 11.4.2025, pervenuta il 14 successivo, il Sig. Kyrylo Rostalnyi ha dichiarato che "posso testimoniare che al torneo di Fontanellato del 16 febbraio 2025, al terzo turno, quando avrei dovuto giocare con Cesare Di Cataldo, prima dell'inizio della partita, lui mi si è avvicinato mentre stavo recandomi alla scacchiera e mi ha detto che, visto quanto era accaduto poco prima con Ghirardi non si sentiva più in grado di giocare e avrebbe preferito non farlo e si è scusato. Gli ho semplicemente risposto che per me non c'erano problemi e ci siamo separati".

MOTIVI DELLA DECISIONE







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Così come già statuito, in parte qua, nella sentenza n. 5/2025 del 4.4.2025 di questo Giudice, il tesserato Cesare Di Cataldo ha trasgredito la disposizione dell'art. 6.2 del R.T.F. che prescrive:

"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.

È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.

6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfeit.

Un forfeit può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfeit è ingiustificato.".

Nel caso che ci occupa, il fatto del giocatore che ha deliberatamente omesso di disputare la partita con l'avversario di turno è senz'altro riconducibile all'ipotesi del forfeit che, nella specie, va ritenuto ingiustificato e volto ad alterare il risultato della gara.

Va osservato, infatti ed innanzitutto, che il Di Cataldo non ha comunicato all'Arbitro la propria volontà di non disputare il terzo turno di gioco e/o di ritirarsi dal torneo prima che fosse stato elaborato l'abbinamento del terzo turno.

Al proposito, quanto riferito all'Arbitro ad abbinamento effettuato "Ah ma io mi ero ritirato" risulta, da un canto, negato dallo stesso Ufficiale di gara e, d'altro canto, contraddetto dal medesimo Di Cataldo nella propria nota difensiva 10.3.2025, laddove assume che "ero indeciso sul da farsi" dopo la fine del secondo turno e prima dell'abbinamento del terzo.

Del resto, così come fondatamente osservato nella segnalazione dell'Arbitro, se il Di Cataldo avesse invero presupposto di aver regolarmente comunicato il proprio ritiro, non si sarebbe verosimilmente presentato all'inizio del terzo turno sulla scacchiera 3, destinata alla relativa partita contro il giocatore Rostalnyi.

Né, ai fini della giustificazione del forfeit, potrà valere il ripensamento del Di Cataldo postumo all'abbinamento, tenuto conto che sia la ragione "per protesta", riferita all'Arbitro, sia quella dello "stato di abbattimento", riferita nella nota difensiva 10.3.2025, costituiscono motivi oggettivamente idonei a giustificare di per sé la mancata disputa della partita del terzo turno e/o il ritiro dal torneo.

Al forfeit ingiustificato consegue l'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, divenuta non valida per le variazioni del rating e per la contestuale attribuzione all'avversario di turno del punteggio di una vittoria per una partita non giocata.

Circostanza di cui il Di Cataldo ha mostrato di avere piena consapevolezza per quanto dallo stesso riferito all'Arbitro "Ah no tanto non perdo Elo", pur a tacere della disposizione dell'art. 4, co. 3° del R.G.D. per cui "l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto".

Ciò posto, la condotta del giocatore interessato costituisce illecito sportivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 R.G.D. con la conseguente punibilità a norma dei combinati disposti degli artt. 24 e 33 R.G.D., prevedendo quest'ultima norma al 2° comma "la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni".

Orbene, quanto alla misura della sanzione, alla luce delle risultanze istruttorie si ravvisa la congruità del minimo edittale in presenza di un duplice ordine di circostanze attenuanti.







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Il Di Cataldo si è determinato a commettere l'illecito sportivo, mosso dal fatto ingiusto subito ad opera del suo avversario del secondo turno, così come segnalato dall'Ufficiale di gara ed accertato in detta sentenza n. 5/2025 del 4.4.2025.

Inoltre, il medesimo Di Cataldo si è di certo adoperato per attenuare le conseguenze del suo operato, acquisendo il preventivo consenso espresso dall'avversario del terzo turno, così come è risultato provato dalle dichiarazioni rese dal giocatore Kyrylo Rostalnyi nella sua nota 11/14.4.2025.

Trattasi di circostanze che si annoverano tra quelle previste dall'art. 44 R.G.D..

P.Q.M.

decidendo definitivamente il procedimento indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Di Cataldo Cesare id FSI n. 106183 responsabile dei fatti addebitati;
- 2) e, per l'effetto, irroga allo stesso la sanzione della sospensione per la durata di mesi tre dalla partecipazione a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla F.S.I..

Manda alla Segreteria generale della Federazione Scacchistica Italiana per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, trasmettendo tutti gli atti del presente procedimento al Procuratore Federale per le determinazioni che riterrà di adottare nei confronti della ASD Scacchistica Parmense - id FSI 5058, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società di appartenenza del tesserato sig. Cesare Di Cataldo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1° del R.G.D.. Milano, 28 aprile 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Michele Leone F.to digitalmente